


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

- ▶ LIVELLI E QUALIFICHE
- ▶ PARAMETRI CONTRATTUALI
- ▶ ELEMENTI ECONOMICI
- ▶ GESTIONE DEL RAPPORTO
- ▶ ASSENZE TUTELE
- ▶ TIPOLOGIE CONTRATTUALI
- ▶ BILATERALITÀ
- ▶ RETRIBUZIONE

È IMPORTANTE PERCHÈ:

- **ANALISI** puntuale degli Istituti
- **TABELLE** retributive aggiornate
- **UTILE** ad Aziende e Consulenti

STUDI PROFESSIONALI



LIVELLI E QUALIFICHE

Livello	Descrizione
Q	Lavoratori che svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità organizzativa. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
1	Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
2	Lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto ad alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori. Vi appartengono, inoltre, i lavoratori in ambito amministrativo che si occupano di assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile.
3S	Lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base delle istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Vi appartengono anche i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

Livello	Descrizione
3	Lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.
4S	Lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite per alcune figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi.
4	Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
5	Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
Note	
<p>Si è convenuto con l'accordo del 12 dicembre 2018, nell'ambito della classificazione contrattuale, di inserire la figura dell'assistente di studio odontoiatrico all'interno dei profili professionali dell'area medico sanitaria ed odontoiatrica. Nello specifico, la figura dell'ASO viene collocata all'interno dei livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4° (ASO); • 4°S (ASO con esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni di cui al 4° livello); • 3° (ASO con esperienza di almeno 24 mesi nello svolgimento delle mansioni di cui al livello 4°S). <p>Il calcolo dei suddetti termini decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo (12 dicembre 2018).</p> <p>La qualifica ASO può essere acquisita anche attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.</p> <p>Si conviene, altresì, l'inserimento nel 4° livello di una figura di collaboratore di area odontoiatrica definita dal seguente profilo professionale "Collaboratore di settore odontoiatrico che sotto la responsabilità e le direttive dell'odontoiatra svolge funzioni di supporto alle attività tipiche e caratteristiche del medesimo", al fine di favorire l'occupazione negli studi odontoiatrici.</p>	

PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisori	Giornaliero	26
	Orario	170
Mensilità	Tredicesima	Una mensilità, alla vigilia di Natale
	Quattordicesima	Una mensilità, entro il 30 giugno

ELEMENTI ECONOMICI

SCATTI DI ANZIANITÀ

Numero massimo	8	
Frequenza	Triennali	
Decorrenza	Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.	
Passaggi di livello	In caso di passaggio di livello, il valore degli scatti maturati verrà rivalutato sulla base del valore corrispondente al nuovo livello acquisito.	
Importi	Livello	Importo
	Q	30,00
	1	26,00
	2	23,00
	3S, 3	22,00
	4S, 4, 5	20,00

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

INDENNITÀ

Disciplina contrattuale non prevista.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Premio di risultato	Disciplina contrattuale non prevista.
----------------------------	---------------------------------------

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

Livello	Durata
Q, 1	180 giorni di calendario
2, 3S, 3	120 giorni di calendario
4S, 4	90 giorni di calendario
5	60 giorni di calendario

ORARIO

Orario normale di lavoro	La durata normale dell'orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate, fermo restando che in quest'ultimo caso la prestazione deve terminare, di norma, entro le ore 13 del sabato.
Flessibilità	<p>Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, l'orario normale settimanale di lavoro potrà essere calcolato con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. Nel caso del superamento dell'orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni, sotto forma di settimane con orario ridotto rispetto alle 40 ore.</p> <p>I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale.</p> <p>Inoltre, ai lavoratori soggetti alla flessibilità è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti individuali, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ in caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, un incremento pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale;◆ in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
Banca ore	Disciplina contrattuale non prevista.

ROL E FESTIVITÀ

Rol	<p>I lavoratori hanno diritto ad un monte ore annuo a titolo di permessi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 40 ore annue, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni;◆ 66 ore annue, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni. <p>Limitatamente alla vigenza contrattuale, i lavoratori che saranno assunti successivamente dopo l'entrata in vigore del presente contratto matureranno i permessi di cui sopra nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ del 50% a partire dal 12° mese successivo all'assunzione;◆ del 75% a partire dal 24° mese dalla data di assunzione fino al 36° mese;◆ del 100% per i mesi successivi al 36°. <p>I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti entro il 31 luglio dell'anno successivo.</p>
------------	---

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

Ex Festività	Per quanto riguarda le ex festività, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Il lavoratore, in alternativa al trattamento economico, può richiedere altrettanti giorni di ferie e/o permessi (4 giorni totali o il corrispettivo in ore) da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro, con le stesse modalità previste per i permessi ROL.
Festività	In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Tale trattamento viene dovuto anche per la festività del 4 novembre coincidente sempre con la prima domenica del mese.

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Tipologia	%
Lavoro straordinario	15%
Lavoro straordinario festivo	30%
Lavoro notturno	30%
Lavoro straordinario festivo notturno	50%
Note	
<p>Il lavoro straordinario è consentito nel limite di 200 ore annue per dipendente. Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni contrattuali, si considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di lavoro contrattuale; - lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino, - lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive. 	

FERIE

Durata	Orario su 5 giorni	22 giorni lavorativi
	Orario su 6 giorni	26 giorni lavorativi
Fruizione	Il datore di lavoro può stabilire un periodo di fruizione delle ferie, di norma da maggio ad ottobre, in funzione delle esigenze organizzative e sentiti i lavoratori, e le ferie non potranno aver inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica, o quello festivo.	

PREAVISO

Livello	Licenziamento			Dimissioni		
	Fino a 5 anni di anzianità	Oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità	Oltre 10 anni di anzianità	Fino a 5 anni di anzianità	Oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità	Oltre 10 anni di anzianità
Q, 1	90	120	150	75	105	135
2	60	90	120	60	90	120
3S, 3	30	40	50	28	35	42
4S, 4	20	30	40	15	25	30
5	15	20	25	10	15	25
Note						
I termini di preavviso, sia in caso di licenziamento che di dimissioni, decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese e si intendono espressi in giorni di calendario.						

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

ASSENZE TUTELE

CONGEDO MATRIMONIALE

Durata	15 giorni di calendario
Fruizione	Il congedo è retribuito a carico del datore di lavoro e decorre dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.

MATERNITÀ

Maternità obbligatoria	Non è previsto nessun trattamento integrativo, dell'indennità corrisposta dall'INPS, a carico del datore di lavoro durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, salvo l'integrazione al 100% della retribuzione giornaliera per le festività cadenti in evento.
Congedo Parentale	<p>Il contratto non prevede integrazioni rispetto all'indennità erogata dall'INPS.</p> <p>È prevista la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, richiedibile dal lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni e tenendo presente che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non sono ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore giornaliere;◆ per ogni mese di congedo parentale, al genitore saranno riconosciute 174 ore di congedo;◆ il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ogni ora di congedo viene effettuato prendendo come base di computo il monte ore di cui al punto precedente;◆ la possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge;◆ il congedo a ore è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL;◆ sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'INPS.

MALATTIA

Qualifica	Periodo malattia	Trattamento economico	Conservazione del posto
Tutti i lavoratori	dal 1° al 3° giorno	100%	180 giorni per anno solare
	dal 4° al 20° giorno	75%	
	dal 21° giorno in poi	100%	

Note

Il trattamento economico indicato si intende comprensivo della indennità di malattia eventualmente corrisposta dall'INPS.

I lavoratori assenti a causa di gravi patologie (oncologiche, ictus, sclerosi multipla, ecc.), hanno diritto alla conservazione del posto per ulteriori 90 giorni, durante i quali il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore il 100% della retribuzione per i primi 2 mesi e il 70% della retribuzione per il terzo mese di assenza.

Perdurando lo stato di malattia, al termine del periodo di 180 giorni (270 per i lavoratori assenti per gravi patologie), il lavoratore potrà chiedere un periodo di aspettativa non retribuita, della durata di 120 giorni (8 mesi, per i lavoratori assenti per gravi patologie), a condizione che lo stesso presenti regolari certificati medici attestanti lo stato morboso.

I periodi di degenza ospedaliera, i giorni di assenza per malattia sia le giornate di day hospital che quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita non sono da considerarsi ai fini della determinazione del periodo di comporta.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

INFORTUNIO

Qualifica	Periodo infortunio	Trattamento economico	Conservazione del posto
Tutti i lavoratori	giorno dell'infortunio	100%	180 giorni per anno solare
	successivi 3 giorni (carenza)	60%	
	dal 4° giorno	75%	
Note			
<ul style="list-style-type: none">♦ Il trattamento economico indicato si intende comprensivo della indennità di infortunio corrisposta dall'INAIL.♦ Relativamente alla conservazione del posto, il lavoratore può chiedere ulteriori 120 giorni di aspettativa non retribuita, che sono concessi a condizione che siano esibiti regolari certificati medici.			

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

Lavoratori studenti	<p>Al fine del miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, i lavoratori non in prova, che intendono frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (corsi di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari e master universitari, o dottorati di ricerca), hanno diritto a:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ permessi retribuiti per i giorni di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;♦ permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 ore annue. <p>Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due.</p> <p>Il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta.</p> <p>E.BI.PRO. interverrà con un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione derivante dalla concessione delle 40 ore annue di permesso (a patto che sia in regola con i versamenti alla bilateralità da almeno 6 mesi).</p>
Congedi per l'Educazione continua in medicina (E.C.M.)	<p>A scopo di aggiornamento e di miglioramento delle professionalità, per agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi sono loro concesse fino a 40 ore annue individuali di congedo retribuito.</p>

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Lavoro supplementare	<p>Le ore di lavoro supplementare, intese quelle eccedenti l'orario concordato e fino a concorrenza dell'orario settimanale previsto per i lavoratori a tempo pieno, dovranno essere compensate con la maggiorazione retributiva del 40%.</p>
Clausole elastiche	<p>Se le clausole elastiche sono contrattualizzate con il lavoratore, l'azienda ha la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero aumentare la stessa.</p> <p>Per le ore oggetto di variazione, che devono essere richieste con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, al lavoratore dovrà essere corrisposta una maggiorazione retributiva pari:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ al 10%, nel caso di spostamento della collocazione temporale della prestazione (clausola flessibile);♦ al 40%, nel caso di aumento della prestazione lavorativa (clausola elastica).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Limiti quantitativi	Percentuale	Fermo restando che il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di computo è quello esistente all'atto dell'assunzione del lavoratore a termine, sono previsti i seguenti limiti di contingentamento: <ul style="list-style-type: none"> ♦ fino a 3 lavoratori a termine, per le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; ♦ 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, per le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti; ♦ 30% dei lavoratori a tempo indeterminato, per le strutture che occupano più di 15 dipendenti.
	Esclusioni	Ferme le esenzioni ex lege, i limiti quantitativi sono esclusi nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi, elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale.
Intervalli e deroga assistita	Azienda e lavoratore possono stipulare un ulteriore contratto, oltre la scadenza dei 36 mesi, della durata massima di 8 mesi, elevabili a 12 mesi dalla contrattazione territoriale. Il rinnovo dei rapporti a tempo indeterminato può avvenire senza soluzione di continuità	

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Sfera applicativa	Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato per tutti i lavoratori, ad esclusione del livello 5°, e per tutte le relative mansioni.
Scatti di anzianità	Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio
Attività formativa	È previsto un monte ore di formazione complessiva, nell'arco dell'intero apprendistato, pari a: <ul style="list-style-type: none"> ♦ 260 ore, per i lavoratori con inquadramento ai livelli Q, 1° o 2°; ♦ 270 ore, per i lavoratori con inquadramento ai livelli 3°S o 3°; ♦ 280 ore, per i lavoratori con inquadramento ai livelli 4°S o 4°.

DURATA E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Inquadramento finale	Durata totale	Primo periodo		Secondo periodo		Terzo periodo	
		Durata	Trattamento economico	Durata	Trattamento economico	Durata	Trattamento economico
Q, 1, 2	30	12	70%	12	85%	6	93%
3S, 3, 4S, 4	36	12	70%	12	85%	12	93%

Note

La durata si intende in mesi.

Il trattamento economico durante i tre periodi si intende quale percentuale applicata alla retribuzione del corrispondente livello di inquadramento finale.

E' possibile la stipula di un contratto di apprendistato a tempo parziale purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% e senza diminuzione delle ore di formazione previste.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondo FON.TE.			
Tipologia lavoratore	Contribuzione		Quota TFR
	c/datore	c/dipendente	
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	1,55%	0,55%	50%
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	1,55%	0,55%	100%
Note			
<p>La quota del 50% per i lavoratori già occupati al 28/04/1993 a titolo di "quota TFR", rappresenta la % di TFR accumulato da versare al Fondo.</p> <p>La contribuzione ordinaria si calcola sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.</p> <p>All'atto dell'adesione, è previsto un versamento una tantum pari a 15,50 euro, dei quali 3,62 euro a carico del lavoratore e 11,88 euro a carico del datore di lavoro.</p> <p>Sono interessati all'iscrizione al FON.TE sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti.</p>			

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Contribuzione CA.DI.PROF		
Tipologia lavoratore	c/datore	c/dipendente
Tutti i lavoratori	15,00 euro	0,00 euro
Note		
<p>All'atto dell'iscrizione, è previsto un versamento una tantum pari a 24,00 euro per ciascun lavoratore interessato.</p> <p>La contribuzione è dovuta per 12 mensilità.</p> <p>Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 32,00 corrisposto per 14 mensilità, non riproporzionabile per i lavoratori a tempo parziale, che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.</p>		

RETRIBUZIONE MINIMA

Gli importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti:

Livello	Paga base a partire dal 1° settembre 2017
Q	2.133,31
1°	1.887,84
2°	1.644,37
3°S	1.525,23
3°	1.511,37
4°S	1.465,62
4°	1.413,11
5°	1.315,12

ELEMENTO NAZIONALE ALLINEAMENTO CONTRATTUALE

Per i lavoratori del comparto a cui veniva applicato il CCNL siglato da Confedertecnica, inquadrati nei livelli 1°, 2° o 3° S vengono corrisposti a titolo di "Elemento nazionale allineamento contrattuale" i seguenti importi:

- 42,35 euro per il livello 1°;
- 102,53 euro per il livello 2°;
- 110,40 euro per il livello 3° S.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 2004 tali importi non andranno corrisposti.